



Piani di sostituzione degli indici di riferimento ai sensi del Regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark (BMR)

Dicembre 2024

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO E CONTESTO NORMATIVO

Il Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, entrato in vigore l'11 gennaio 2024, introduce nel Testo Unico Bancario (TUB) l'art. 118 bis. La norma dispone che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i Piani di sostituzione degli indici di riferimento previsti dall'articolo 28 par. 2 del **Regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark (anche di seguito, BMR)**, e utilizzati per la parametrizzazione dei tassi di interesse applicati ai contratti. I Piani di sostituzione specificano le azioni che sono intraprese in caso di variazioni sostanziali o cessazione dell'**indice di riferimento**.

La norma prevede, altresì, che:

- **gli aggiornamenti di tali piani** siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, **secondo le modalità previste per le comunicazioni periodiche;**
- **al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento**, sono comunicati al cliente entro 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le variazioni o l'indice sostitutivo individuati dai Piani di Sostituzione. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento;
- **le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni citate** sono inefficaci, con conseguente applicazione dell'indice sostitutivo definito ai sensi del BMR. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a)¹, o, per i contratti di credito di cui al Capo II (credito ai consumatori), dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), del TUB ².

Il presente Piano di Sostituzione **si applica** ai contratti relativi a prodotti e servizi offerti da UniCredit S.p.A. e disciplinati dal Titolo VI del TUB.

2. BACKGROUND SULLA BENCHMARK REGULATION (BMR)

Il Regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark (BMR), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, ha fatto dell'Unione Europea una delle prime aree a prevedere un regime regolamentare onnicomprensivo e obbligatorio che norma tutti i benchmark finanziari.

Il Regolamento vieta, agli utilizzatori sottoposti alla supervisione europea, di fare uso di un tasso benchmark, a meno che l'amministratore dell'indice non abbia ricevuto l'approvazione da un regolatore nazionale appartenente ad uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, e a meno che il tasso di riferimento e il suo amministratore non siano iscritti nel registro dei tassi benchmark tenuto presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA).

Il regolamento BMR stabilisce inoltre che i contratti e gli accordi tra prenditori e i prestatori contengano delle clausole di fallback, ossia clausole che stabiliscano quale tasso benchmark regolerà il contratto nel caso in cui quello stabilito inizialmente non sia più disponibile.

1 Il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

2 Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: (omissis) a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.

3. GLOSSARIO

- **Credit Adjustment Spread (CAS)** è un valore da sommare all'indice di sostituzione per tener conto del differente rischio creditizio tra l'indice di sostituzione e l'indice di riferimento. Il CAS sarà determinato al momento della cessazione dell'indice di riferimento secondo la metodologia prevista da ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*) e raccomandata dal Working group on euro risk-free rates. Il valore del CAS, una volta determinato, rimarrà costante e sarà disponibile sulla piattaforma Bloomberg.
- **Compounded €STR average rates** è un tasso backward-looking³ basato sull'€STR calcolato su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). Il Compounded €STR average rates misura l'evoluzione media realizzata (cioè passata) dei costi di indebitamento all'ingrosso non garantiti in euro ad un giorno delle banche dell'area euro per le scadenze sopra definite partendo dai valori storici giornalieri dell'€STR. Il Compounded €STR average rates è calcolato dalla BCE e pubblicato sul suo sito.
- **EFTERM** è un tasso forward-looking⁴, basato sull'€STR, calcolato su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). E' amministrato dallo European Money Market Institute (EMMI) e pubblicato sul suo sito.
- **€STR** è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. E' calcolato sui dati raccolti dall'Eurosistema nell'ambito del Money Market Statistical Reporting (MMSR), che monitora tutte le transazioni condotte sul mercato monetario dalle maggiori banche dell'Eurozona. Il tasso €STR è raccomandato come tasso privo di rischio (risk-free rate) per l'Eurozona e ha sostituito il precedente tasso EONIA.
- **EURIBOR (Euro money market reference rate)** è un indice di riferimento rilevato quotidianamente su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). E' amministrato dallo European Money Market Institute (EMMI) e pubblicato sul suo sito.
- **EURIRS (Euro Interest Rate Swap; anche solo IRS)** è un contratto derivato con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti (uno fisso e l'altro variabile indicizzato a uno degli indici EURIBOR, solitamente 6M, 3M e 1M), applicati ad un capitale nozionale di riferimento. Tali tassi possono essere quotati per durate da 1 anno a 50 anni e sono disponibili sulla piattaforma Bloomberg e pubblicati sul Il Sole 24 Ore.
- **EUROIS (Euro Overnight Interest Rate Swap; anche solo OIS)** è un contratto derivato, con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti (uno fisso e l'altro variabile indicizzato all'€STR), applicati ad un capitale nozionale di riferimento. Tali tassi possono essere quotati per durate da 1 anno a 50 anni e sono disponibili sulla piattaforma Bloomberg.
- **Fattore di conversione 365/360 (FDC)** è uguale a "365/360" e trasforma un indice di riferimento su base 360 giorni in un indice di riferimento su base 365 giorni.
- **Indice di riferimento** è il parametro di riferimento del contratto originale. Nella maggior parte dei casi corrisponde ad un tasso benchmark pubblicato da un amministratore (es. BCE, EMMI, etc.), che solitamente identifica il costo della raccolta all'ingrosso sul mercato della valuta di riferimento del contratto (es. EURIBOR, EURIRS, etc.).
- **Indice di sostituzione** è la somma del parametro di riferimento (es. EFTERM, Compounded €STR average rate, EUROIS) e del Credit Adjustment Spread che sostituisce l'indice di riferimento del contratto originale.
- **TASSO BCE** è il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea e si applica alle operazioni di mercato aperto, attivabili su iniziativa della banca centrale, mediante le quali le banche prendono in prestito fondi per la durata di una settimana a fronte di garanzie idonee. È determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e pubblicato sul suo sito.

³ I tassi di interesse di tipo back-ward looking sono calcolati sulla base dei valori dell'€STR effettivamente realizzatisi in un dato intervallo di tempo, che costituisce il periodo di osservazione e sono calcolati usando la media geometrica. Il tasso di interesse è quindi noto solo quando si conosce la serie completa delle realizzazioni nel periodo di osservazione.

⁴ Un tasso forward-looking consente di ricavare i tassi con scadenza superiore al giorno sfruttando le informazioni contenute nei prezzi degli strumenti derivati indicizzati a €STR, che riflettono l'aspettativa del mercato sulle future evoluzioni dell'€STR entro la scadenza considerata. I tassi così ottenuti risultano quindi disponibili già all'inizio del periodo di riferimento.

- **Working group on euro risk-free rates** è il gruppo di lavoro costituito dalla Commissione europea e dalla Banca Centrale Europea insieme con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'autorità belga che vigila sull'amministratore dei tassi EURIBOR. È stato creato per identificare e raccomandare tassi privi di rischio che potrebbero fungere da alternativa ai parametri di riferimento utilizzati in una varietà di strumenti e contratti finanziari nell'area dell'euro.

4. INDICI DI SOSTITUZIONE PER CATEGORIE DI PRODOTTI

Gli Indici di sostituzione sono stati individuati tenendo conto delle raccomandazioni dell' Working group on euro risk-free rates.

4.1. Prestiti e Finanziamenti rateali, Receivable Finance e Trade Purchase For Buyers, Anticipi Estero/Import/Export Loans, Lettere di Credito e Garanzie Internazionali

OPZIONE A

Indice di riferimento	Indice di sostituzione
EURIBOR 360	EFTERM + CAS
EURIBOR 365	(EFTERM + CAS) x fattore conversione 365/360
EURIRS	EUROIS + CAS

L'indice di sostituzione sarà rilevato in linea con le previsioni contrattuali previste per l'indice di riferimento oggetto di cessazione.

Il valore dell'indice EFTERM e del CAS sono individuati in funzione della scadenza dell'indice di riferimento oggetto di cessazione come indicato nella tabella sottostante:

EURIBOR	EFTERM	CAS
EURIBOR 1 Settimana	EFTERM 1 Settimana	CAS 1 Settimana
EURIBOR 1 Mese	EFTERM 1 Mese	CAS 1 Mese
EURIBOR 3 Mesi	EFTERM 3 Mesi	CAS 3 Mesi
EURIBOR 6 Mesi	EFTERM 6 Mesi	CAS 6 Mesi
EURIBOR 12 Mesi	EFTERM 12 Mesi	CAS 12 Mesi

Per l'EURIRS si applicherà un EUROIS con durata pari a quella dell'EURIRS.

Il CAS sarà definito in base alla scadenza dell'indice EURIBOR a cui è parametrato il flusso d'interessi a tasso variabile dell'EURIRS.

OPZIONE B

Per i finanziamenti rateali a trattativa individuale - qualificati esplicitamente come tali dalle parti in contratto – il cui indice di riferimento è l' EURIBOR, la Banca può prevedere, come indice di sostituzione, il Compounded €STR average rates a cui è sommato il CAS richiamando espressamente in contratto la presente opzione B. In tali casi la scadenza dell'indice Compounded €STR average rates da applicare al contratto sarà determinata in funzione della frequenza di pagamento interessi dello stesso, come indicato nella tabella sottostante:

Frequenza di pagamento interessi	Compounded €STR average rates
1 Mese	Compounded €STR average rates 1 Mese

3 Mesi	Compounded €STR average rates 3 Mesi
6 Mesi	Compounded €STR average rates 6 Mesi
12 Mesi	Compounded €STR average rates 12 Mesi

mentre il CAS sarà definito in funzione della scadenza dell'indice EURIBOR di riferimento oggetto di cessazione.

4.2. Conti Correnti e Aperture Di Credito

Indice di riferimento	Indice di sostituzione
EURIBOR 360	€STR + CAS
EURIBOR 365	(€STR + CAS) x fattore conversione 365/360

L'indice di sostituzione sarà rilevato giornalmente per pari data valuta.

Il valore del CAS sarà individuato in funzione della scadenza dell'indice EURIBOR di riferimento oggetto di cessazione come indicato nella tabella sottostante:

EUBIBOR	CAS
EURIBOR 1 Mese	CAS 1 Settimana
EURIBOR 1 Mese	CAS 1 Mese
EURIBOR 3 Mesi	CAS 3 Mesi
EURIBOR 6 Mesi	CAS 6 Mesi
EURIBOR 12 Mesi	CAS 12 Mesi

4.3. Finanziamenti rateali, conti correnti e aperture di credito con Tasso BCE

Indice di sostituzione: Il tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea come principale strumento per attuare o segnalare la propria politica di indirizzo sui tassi del mercato monetario qualora fosse differente dal tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale.

5. PROCESSO INTERNO

La Banca, in caso di variazione e/o cessazione di indici di riferimento avvia tutte le attività propedeutiche alla gestione delle necessarie modifiche contrattuali e procedurali e all'invio della Comunicazione alla Clientela prevista dall'art. 118 bis del TUB, secondo quanto previsto dal processo interno.

UniCredit si riserva di modificare il piano di sostituzione comprensivo degli indici di sostituzione e relativi criteri di rilevazione degli stessi in funzione delle mutate condizioni di mercato e delle raccomandazioni del Working group on euro risk-free rates o di altro gruppo di lavoro istituito dalla Banca Centrale Europea, dall'ESMA o dalla Commissione Europea.

Dicembre 2024